

### **QUESITO n. 6 del 01/06/2016**

E' pervenuto a questo Ente Aggiudicatore il quesito testualmente riportato:

“Con riferimento alla procedura di gara richiamata in oggetto, nella quale si richiedono, per la parte idraulica, requisiti tecnici relativi a progettazioni in categoria D.02 ex classe VII.a, considerato che:

1. la sistemazione idraulica a servizio della ferrovia prevista in progetto contempla, oltre a tombini stradali per il deflusso di acque meteoriche, anche e soprattutto opere di raccolta, convogliamento e scarico di acque piovane (fossi di guardia, trincee drenanti);
2. tali opere di ingegneria idraulica, pur non coincidendo in termini di pura definizione teorica con le opere di fognatura pluviale urbana (cat. VIII), sono, invece, certamente assimilabili ad esse da un punto di vista squisitamente tecnico (studio idrologico e dimensionamento dei canali\condotte di raccolta convogliamento e scarico);
3. le opere idrauliche in categoria D.04 (ex VIII) succitate possono in generale possedere un contenuto tecnico e tecnologico anche superiore a quelle contemplate in categoria D. 02 (ex classe VIIa). Assunto dimostrato anche dal differente grado di complessità attribuito alle due categorie dal DM 143/2013, che di seguito si riporta:
  - D. 04 = categoria idraulica – grado di complessità 0,65;
  - D. 02 = categoria idraulica – grado di complessità 0,55.
4. l'art. 8 del DM 143/2013 stabilisce che “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.

Si chiede a questa spettabile S.A. di voler considerare, ai fini del computo dei requisiti tecnici da dimostrare in sede di gara richiesti per la categoria D. 02 (ex classe VII.a), anche i servizi svolti in categoria D. 04 (ex classe VIII).”

A tale richiesta di chiarimenti è stata data la risposta testualmente riportata:

<<In relazione al quesito formulato nella Vostra pec indicata in oggetto, si precisa che, giusta l'art. 8 del DM 149/2013, così come sottolineato anche dall'ANAC con la determinazione n. 4 del 25/02/2015 (“Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”), gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.

Pertanto la qualificazione relativa ai servizi di cui alla categoria D.02 richiesta dalla *lex specialis* di gara può essere conseguita anche mediante i servizi di cui alla categoria D.04 avente grado di complessità maggiore rispetto alla citata categoria D.02.>>